

**Informazioni sul trattamento dei dati personali
mediante il Dossier Sanitario Elettronico
ai sensi degli articoli 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD o “GDPR”)**

Gentile Utente,

l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede in Udine, Via Pozzuolo n. 330 (d’ora innanzi l’A.S.U.F.C. o “Titolare”), Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali Suoi o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, ivi compresi quelli particolari, tra cui quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, effettuati mediante il Dossier Sanitario Elettronico.

Il Dossier Sanitario Elettronico è uno strumento di raccolta, in formato elettronico, di dati personali e sanitari, generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’interessato e trattati presso questa Azienda, che vengono condivisi, previo consenso dell’Interessato, tra i professionisti sanitari operanti in ASUFC.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in persona del Direttore Generale, con sede in Udine, Via Pozzuolo n. 330 (centralino 04325521, e mail: urp@asufc.sanita.fvg.it, pec: asufc@certsanita.fvg.it).

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DATA PROTECTION OFFICER

Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha provveduto ad individuare e nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (*Data Protection Officer* -DPO), contattabile all’indirizzo e-mail dedicato rpd@asufc.sanita.fvg.it.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali mediante il Dossier Sanitario Elettronico è legittimo in quanto fondato sulla seguente base giuridica e per il perseguimento delle finalità descritte:

- consenso esplicito al trattamento dei dati mediante DSE (GDPR, art. 9, par. 2, lett. a): previo consenso, il DSE viene costituito ed implementato al fine di documentare tutta o parte della storia clinica dell’interessato, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di informazioni sul suo stato di salute, accessibile da parte del personale sanitario dell’azienda, con lo scopo di migliorare il suo processo di cura.

Previo consenso, il DSE potrà essere consultato, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante, anche qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività.

Previo consenso, infine, i dati contenuti nel DSE, resi anonimi, potranno essere utilizzati per scopi di ricerca clinica, epidemiologica e formazione.

4. NATURA DEL CONSENSO AI FINI DEL DSE

Il consenso al trattamento dei dati mediante DSE è del tutto libero e facoltativo.

All’interessato viene, quindi, assicurata la possibilità di scegliere, in piena libertà, se le informazioni cliniche che lo riguardano possano essere trattate o meno nel DSE, garantendogli la possibilità che i suddetti dati rimangano nella disponibilità del solo professionista che li ha redatti, senza venire inclusi in questo strumento.

L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati mediante DSE non incide, in alcun modo, sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.

5. MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Il consenso al trattamento dei dati mediante DSE viene manifestato dall'Interessato mediante la compilazione e la sottoscrizione di un modulo.

6. MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO IN CASO DI INCAPACITA' DI AGIRE DELL'INTERESSATO O DI IMPOSSIBILITA' FISICA

In caso di incapacità di agire dell'interessato, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà legale su di esso.

In caso di minori, raggiunta la maggiore età, deve essere acquisito – al primo contatto utile – nuovamente il consenso dell'interessato divenuto maggiorenne.

In caso di impossibilità a sottoscrivere il modulo di consenso (analfabetismo, impedimento fisico temporaneo o permanente), l'interessato può esprimere il consenso verbalmente o in altri modi (gesti), di cui l'operatore deve dare adeguatamente nota.

7. MODALITA' E CONSEGUENZE DELLA REVOCA DEL CONSENSO

L'interessato può, in ogni momento, revocare, liberamente, il consenso al trattamento dei dati mediante il DSE.

In caso di revoca del consenso, il DSE non può essere ulteriormente implementato. Le informazioni sanitarie presenti rimangono disponibili al professionista o alla struttura interna al titolare che le ha redatte e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non devono essere più condivise con i professionisti degli altri reparti che prenderanno, in seguito, in cura l'interessato.

8. SOGGETTI ABILITATI AL TRATTAMENTO DEI DATI MEDIANTE DSE

Il DSE, essendo uno strumento di raccolta, in formato elettronico, di dati personali e sanitari, generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'interessato, rappresenta un mezzo di ausilio per il personale sanitario, il quale può disporre di maggiori informazioni utili al percorso di cura intrapreso in favore dell'interessato stesso.

L'accesso al DSE, quindi, deve essere limitato al solo personale sanitario che interviene nel processo di cura del paziente.

A tal fine l'ASUFC ha adottato precise modalità tecniche di autenticazione, relative al percorso di cura e rispondenti ai principi e alle finalità perseguite dal DSE.

Per garantire la correttezza dell'operato, ad ogni accesso al DSE, il personale sanitario viene identificato e tutto ciò che visualizza viene tracciato.

11. SOGGETTI ESCLUSI DAL TRATTAMENTO DEI DATI MEDIANTE DSE

Il trattamento di dati personali effettuato mediante il DSE, perseguendo fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, è riservato al personale sanitario che interviene nel percorso di cura, con conseguente esclusione di: periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario.

Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio dell'attività medico legale, in quanto, sebbene figure professionali di tipo sanitario, tali professionisti svolgono la loro attività professionale nell'ambito dell'accertamento di idoneità e *status* e non anche, quindi, all'interno di un processo di cura dell'interessato.

L'accesso al DSE è, altresì, precluso per gli operatori di altre aziende sanitarie e per i medici di medicina generale / pediatri di libera scelta.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO, DIRITTO ALLA VISIONE DEGLI ACCESSI AL DOSSIER E DIRITTO ALL'OSCURAMENTO

9.1 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione o l'opposizione al trattamento che la riguarda;

d. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La procedura per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati ed il relativo modulo sono pubblicati sul sito aziendale www.asufc.sanita.fvg.it. Il modulo, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere inviato all'indirizzo mail privacy@asufc.sanita.fvg.it.

9.2 DIRITTO ALLA VISIONE DEGLI ACCESSI AL DSE

Nell'ambito dei suddetti diritti, si inserisce la facoltà, per l'interessato, di richiedere al titolare del trattamento, quali siano stati gli accessi al proprio DSE, con l'indicazione della struttura / reparto che ha effettuato l'accesso, nonché della data e dell'ora dello stesso.

Come indicato, infatti, al punto 8) ogni accesso al DSE effettuato dagli operatori sanitari viene tracciato e registrato. L'ASUFC fornirà adeguato riscontro alla richiesta, nel termine di quindici (15) giorni, come previsto nelle Linee Guida in materia di DSE dell'Autorità Garante dd. 4.6.2015. Il termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità, di cui l'interessato verrà prontamente informato.

La richiesta, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere inviata all'indirizzo mail privacy@asufc.sanita.fvg.it.

9.3 DIRITTO ALL'OSCURAMENTO

Un'importante garanzia a tutela della riservatezza dell'interessato che abbia manifestato la propria volontà in merito al trattamento dei dati personali mediante il DSE, consiste nella possibilità che lo stesso decida di oscurare taluni dati o documenti sanitari consultabili tramite questo strumento.

L'oscuramento viene effettuato con modalità tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento").

Successivamente, l'interessato può anche decidere di deoscurare un evento, in precedenza, oscurato.

La procedura per la gestione delle richieste di oscuramento e di deoscuramento ed il relativo modulo sono pubblicati sul sito aziendale www.asufc.sanita.fvg.it. Il modulo, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere inviato all'indirizzo mail privacy@asufc.sanita.fvg.it.

10. DATI PARTICOLARI CHE NON VENGONO INSERITI NEL DSE

In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative che prevedono una maggior tutela dell'anonimato e della riservatezza a favore di determinati soggetti, non vengono inserite nel DSE le informazioni inerenti a: atti di violenza sessuale o pedofilia, infezioni da HIV, uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, interruzione volontaria di gravidanza o parto in anonimato.

Queste tipologie di dati nascono, infatti, riservate ("oscurate" per legge) e possono essere rese visibili solo previo specifico ed esplicito consenso dell'Assistito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico e di Dossier Sanitario Elettronico dd. 16 luglio 2009 e in materia di Dossier Sanitario Elettronico dd. 4 giugno 2015.